



CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

UNDICESIMA LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE N. 112

DISEGNO DI LEGGE di iniziativa della Giunta regionale
(DGR 27/DDL del 21 dicembre 2021)

**DISPOSIZIONI DI ADEGUAMENTO ORDINAMENTALE 2022 IN
MATERIA DI GRANDI EVENTI E DI POLITICHE DEL LAVORO**

Presentato alla Presidenza del Consiglio il 22 dicembre 2021.

DISPOSIZIONI DI ADEGUAMENTO ORDINAMENTALE 2022 IN MATERIA DI GRANDI EVENTI E DI POLITICHE DEL LAVORO

Relazione:

Con il presente disegno di legge, attesa la costante esigenza di dare ai settori produttivi ed ai cittadini veneti strumenti normativi efficienti ed adeguati, si propone anche per l'anno 2022, in continuità con quanto avvenuto nel corso degli ultimi anni, l'approvazione di norme finalizzate alla semplificazione, manutenzione o all'adeguamento dell'ordinamento regionale vigente, prive di impatto sul bilancio regionale, raggruppate per settori omogenei di materie a seconda della competenza delle singole Commissioni consiliari permanenti.

Nello specifico il testo del disegno di legge interviene in materia di Grandi Eventi e di politiche del lavoro.

Si compone di n. 2 articoli, accompagnati da una breve relazione che esplicita le motivazioni della proposta normativa con indicazione dell'Area e della Struttura regionale di riferimento. Il testo si conclude con le disposizioni transitorie e finali.

In sintesi, l'articolo 1 modifica l'articolo 18 della legge di stabilità regionale 2016, concernente le modalità di approvazione del programma regionale per la promozione dei Grandi Eventi, semplificando le procedure attualmente previste che non tengono conto delle tempistiche procedurali che hanno come effetto, molto spesso, di non consentire l'approvazione delle richieste di inserimento di Grandi Eventi nella programmazione regionale prima che il Grande Evento si realizzi. Per tali motivi si intende apportare alla norma in questione alcune modifiche di semplificazione che consentano di accelerare il procedimento finalizzato all'inserimento di Grandi Eventi nella programmazione regionale, pur mantenendo in capo alla Commissione consiliare competente la possibilità di esprimersi in ordine alle modalità procedurali e ai criteri puntuali per il riconoscimento ed il conseguente finanziamento del singolo evento.

Con l'articolo 2 si propone una modifica all'articolo 12 della legge regionale 13 marzo 2009, n. 3 "Disposizioni in materia di occupazione e mercato del lavoro" che disciplina la composizione dell'Osservatorio regionale sul mercato del lavoro. L'attuale norma prevede che l'Osservatorio regionale è supportato da un Comitato tecnico scientifico presieduto da un docente universitario competente in materia di politiche del lavoro designato dalla Giunta regionale. Considerate alcune criticità riscontrate nell'applicazione della norma, ed in particolare l'assenza di candidature negli ultimi avvisi pubblicati, con la modifica proposta si prevede di far presiedere il Comitato tecnico scientifico dal Direttore di Veneto Lavoro. La modifica proposta consente di superare le criticità riscontrate, garantendo la continuità nel lavoro del Comitato senza compromettere il livello di competenza e di equanimità, sia per l'esperienza in materia della figura proposta, sia per la presenza di quattro membri esperti (su sei membri del Comitato) nominati dalla Commissione regionale per la concertazione tra le parti sociali.

Chiudono il testo normativo due disposizioni finali: la prima contiene la clausola di neutralità finanziaria con cui si dà atto che all'attuazione della legge si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del

bilancio della Regione del Veneto; la seconda norma prevede che l'entrata in vigore della legge avvenga il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

DISPOSIZIONI DI ADEGUAMENTO ORDINAMENTALE 2022 IN MATERIA DI GRANDI EVENTI E DI POLITICHE DEL LAVORO

Art. 1 - Modifica all'articolo 18 della legge regionale 23 febbraio 2016, n. 7 "Legge di stabilità regionale 2016".

1. Il comma 3 dell'articolo 18 della legge regionale 23 febbraio 2016, n. 7 è sostituito dal seguente:

"3. Per le finalità di cui al comma 2, la Giunta regionale:

- a) adotta i criteri distinti in ordine di rilevanza economica, culturale e di complessità organizzativa, anche con riferimento ai diversi settori di competenza, e le modalità procedurali per il riconoscimento e il finanziamento dei Grandi Eventi, previo parere della Commissione consiliare competente;*
- b) adotta il programma regionale per la promozione dei grandi eventi sulla base dei criteri di cui alla lettera a);*
- c) trasmette annualmente alla Commissione consiliare competente una relazione sugli eventi finanziati nell'anno precedente."*

(Area Risorse Finanziarie, Strumentali, ICT ed Enti Locali – Direzione Enti Locali)

Relazione

L'attuale legge regionale prevede che la Giunta, sentita la competente Commissione consiliare, rediga il programma regionale per la promozione dei Grandi Eventi. A seguito di tale norma è stata adottata la disciplina sui criteri procedurali per la presentazione del relativo piano finanziario. Questa materia è stata recentemente modificata dalla dgr 85/2021 che reca la nuova disciplina sui criteri, sulle modalità procedurali e sulle tempistiche necessarie alla presentazione e alla valutazione delle richieste pervenute nonché i modelli di istanza volti all'inserimento e al finanziamento di tali iniziative nell'elenco dei Grandi Eventi della programmazione regionale.

Da una analisi dalla struttura competente è emersa una criticità in ordine all'attuale procedimento che non consente una tempestiva risposta a favore di determinate richieste di inserimento nella programmazione regionale. Infatti, l'istanza del soggetto interessato deve previamente essere trasmessa alla Regione al solo fine del suo inserimento nel programma regionale. Solo successivamente all'adozione di tale programma da parte della Giunta regionale e alla relativa acquisizione di parere della competente Commissione consiliare, l'istanza potrà divenire oggetto di finanziamento. Tale procedura non tiene tuttavia conto delle tempistiche procedurali che hanno come effetto, molto spesso, di non consentire l'approvazione del programma prima che il Grande Evento si realizzi. Per tali motivi si intende apportare alla norma in questione alcune modifiche di semplificazione che consentano di accelerare il procedimento pur mantenendo in capo alla Commissione consiliare competente la possibilità di esprimersi in ordine alle modalità procedurali e ai criteri puntuali per il riconoscimento ed il finanziamento dei Grandi Eventi.

Riferimenti normativi

Legge regionale 23 febbraio 2016, n. 7 "Legge di stabilità regionale 2016". Art. 18 - Programma regionale per la promozione dei Grandi Eventi.

1. La Regione del Veneto, al fine di valorizzare e promuovere le eccellenze culturali, ambientali, turistiche e produttive, definisce e sostiene un programma di iniziative inerenti a eventi o manifestazioni dalla spiccata risonanza pubblica a livello nazionale o internazionale.
2. La Giunta regionale individua con propri atti gli eventi o manifestazioni che per l'elevato profilo culturale e la spiccata risonanza pubblica a livello nazionale o internazionale si qualificano come Grandi Eventi della programmazione regionale e che coinvolgono una pluralità di soggetti pubblici e privati.
3. La Giunta regionale, sentita la competente commissione, adotta il programma regionale inerente i Grandi Eventi comprensivo del piano finanziario.
4. Agli oneri di natura corrente derivanti dall'applicazione del presente articolo, quantificati in euro 700.000,00 per l'esercizio 2016 e in euro 650.000,00 per l'esercizio 2017, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 05 "Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali" -

Programma 02 “Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale” - Titolo 1 “Spese correnti” del Bilancio di previsione 2016-2018.

5. Agli oneri di natura d’investimento derivanti dall’applicazione del presente articolo, quantificati in euro 300.000,00 per l’esercizio 2016 si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 05 “Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali” - Programma 02 “Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale” - Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2016-2018.

Art. 2 - Modifica all’articolo 12 della legge regionale 13 marzo 2009, n. 3 “Disposizioni in materia di occupazione e mercato del lavoro”.

1. Al comma 7 dell’articolo 12 della legge regionale 13 marzo 2009, n. 3 le parole: *“di cui un docente universitario competente in materia di politiche del lavoro con funzioni di presidente designato dalla Giunta stessa”* sono sostituite dalle seguenti: *“di cui il Direttore di Veneto Lavoro con funzioni di presidente”*.

Art. 3 - Clausola di neutralità finanziaria.

1. All’attuazione della presente legge si provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione del Veneto.

Art. 4 - Entrata in vigore.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

INDICE

Art. 1 - Modifica all'articolo 18 della legge regionale 23 febbraio 2016, n. 7 "Legge di stabilità regionale 2016".	3
Art. 2 - Modifica all'articolo 12 della legge regionale 13 marzo 2009, n. 3 "Disposizioni in materia di occupazione e mercato del lavoro"...	4
Art. 3 - Clausola di neutralità finanziaria.	4
Art. 4 - Entrata in vigore.....	4